

L'Archivio storico dell'Assemblea regionale siciliana custodisce, nella prestigiosa sede della Chiesa di Sant'Elena e Costantino, i documenti originali che rappresentano la memoria storica dell'Istituzione parlamentare. Tra di essi particolare risalto assume, nell'occasione dell'anniversario dell'approvazione dello Statuto (15 maggio 1946) e della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana (25 maggio 1947), **il fascicolo del disegno di legge n. 606** dal titolo "Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'Autonomia siciliana", divenuto legge regionale n. 25 del 29 ottobre 1966 (V legislatura – dall'anno 1963 al 1967). Si ricorda che l'inventario del complesso archivistico è **consultabile on line**.

Con il richiamato disegno di legge, d'iniziativa parlamentare a firma degli onorevoli Bonfiglio, Russo, Cortese, Faranda, Lentini, Grammatico, Mazza, si prevedeva, tra l'altro, la pubblicazione di opere relative alla cultura siciliana, anche mediante ristampa o riproduzione di testi esistenti.

Nascerà così la **prestigiosa collana "Edizioni della Regione siciliana"** a cura dell'Assemblea regionale (c.d. collana gialla) comprendente le opere più significative della cultura siciliana tra il Settecento e l'Ottocento, scelte con il coordinamento e la supervisione di un comitato parlamentare e di una commissione scientifica – composti, rispettivamente, da deputati regionali e da esperti di qualificata professionalità nel campo artistico, storico, culturale – e seguite da apposito gruppo di lavoro.

Da un passaggio della Presentazione di Rosario Lanza (Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana): "...riteniamo infatti di grande utilità ricercare nelle opere più significative della cultura siciliana del periodo considerato, le peculiarità della storia siciliana, ciò che la fa diversa per innumerevoli aspetti, dalla storia di altre regioni del nostro Paese, **fino al punto da non consentire l'assimilazione della 'questione siciliana' alla 'questione meridionale'**; mentre non meno necessario ci sembra volere riproporre all'attenzione della cultura nazionale, accanto alle particolarità della nostra storia e della nostra cultura, i documenti che attestano quella volontà di rinnovamento civile e ideale per mezzo della quale **fu possibile inserire nella nostra 'insularità', e sia pure con ritardo**, i frutti più stimolanti del pensiero, della cultura, delle esperienze sociali e politiche maturate in Europa".



Federico II da una miniatura del Codice Palatino Latino 1071 (Bibl. Vaticana)

EDIZIONI DELLA REGIONE SICILIANA A CURA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE PALERMO

Questa collana che comprende le opere più significative della cultura siciliana tra il settecento e l'ottocento è pubblicata dalla Regione siciliana per il XX anniversario dell'autonomia.

Alla scelta ed alla edizione dei testi sovrintendono un Comitato parlamentare ed una Commissione scientifica entrambi presieduti dall'on. Pancrazio De Pasquale, Presidente dell'Assemblea regionale.

Della Commissione scientifica fanno parte: Cesare Brandi, Santi Correnti, Vittorio Frosini, S. Massimo Ganci, Francesco Giunta, Giuseppe La Loggia, Francesco Renda, Leonardo Sciascia, Aldo Scimè, Vincenzo Tusa.

Comitato di redazione: Armando Aloï, Salvatore Butera, Girolamo Crimi, Onofrio Salamone, Vincenzo Stellone.

Consulenza grafica di Enzo Sellerio.

Al fine di sottolineare il valore culturale dell'operazione editoriale, l'introduzione e la prefazione di ciascuna opera furono assegnate a personalità di spicco della cultura italiana. Qui in alto è riportato il **segnalibro** dell'ultimo volume della collana, mentre a conclusione del documento il riepilogo del **piano dell'opera** della collana, che costituisce indubbiamente uno dei più importanti esemplari del patrimonio librario della Biblioteca dell'Assemblea.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DIREZIONE STUDI LEGISLATIVI E BIBLIOTECA

V^a LEGISLATURA - DALL'ANNO 1963 AL 1967

Classifica: B - 1 - 1

DISEGNO DI LEGGE

N. 606

TITOLO: "Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'Autonomia siciliana"

D'iniziativa parlamentare Presentato da gli onorevoli Bonfiglio, Russo Michele, Cortese, Faranda, Lentini, Grammatico, Mazza

in data 6 ottobre 1966 Annunziato nella seduta n. del

Inviato alla Commissione Legislativa: "Finanza e Patrimonio"

in data 6 ottobre 1966 Annunziato nella seduta n. 398 del 6.X.1966

Ritirato in data Annunziato nella seduta n. del

Approvato ~~Respinto~~ dall'Assemblea nella seduta n. 408 del 21 ottobre 1966

Inviato alla Presidenza della Regione in data 21 ottobre 1966 con nota n. 1683

Impugnato in data Annunziato nella seduta n. del

La Corte Costituzionale con sentenza del

ha

Annunziato nella seduta n. del

LEGGE 29 ottobre 1966, n. 25, pubblicata nella G.U.R.S. n. 53 del 29-X-1966

ANNOTAZIONI: Nella seduta n. 399 del 7 ottobre 1966 l'Assemblea ha deliberato l'ado-
zione della f.d. n. con relazione orale.

Prot. NN. 1641-1607

DISEGNO DI LEGGE

Im
testo Segretario

" Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'Autonomia Siciliana"

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un programma di manifestazioni dirette a celebrare, in Sicilia e fuori del territorio della Regione, il Ventesimo anniversario dell'Autonomia Siciliana.

Art. 2

Nel programma delle manifestazioni previste dall'art. 1 della presente legge, saranno, in particolare, comprese:

- a) l'organizzazione di un convegno di studi giuridici sulle Regione;
- b) la pubblicazione di opere relative ad un secolo di cultura siciliana, anche mediante ristampa o riproduzione di testi esistenti;
- c) un concorso per un premio da conferire ad una monografia sul primo Ventennio dell'Autonomia Siciliana;
- d) la pubblicazione degli atti della Consulta regionale ; di un'opera sulle leggi di struttura e sugli istituti giuridici nuovi introdotti nella legislazione regionale; di un'opera sui problemi connessi alla attuazione dell'Autonomia, nel quadro dell'ordinamento dello Stato;
- e) la pubblicazione degli atti del Congresso sulla storia dei parlamenti europei, tenuto ad iniziativa dell'Università degli studi di Palermo.

Art. 3

All'elaborazione del programma delle manifestazioni previste dalla presente legge provvede un Comitato, nominato dal Presidente della Regione, e composto:

- a) ~~da~~ un assessore regionale, in rappresentanza della Giunta regionale;
- b) ~~da~~ un deputato, in rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare della ~~Assemblea Regionale Siciliana~~, designato dal Presidente dell'Assemblea Regionale; *stena;*
- c) ~~dei~~ ~~3~~ segretari generali dell'Assemblea Regionale e della Presidenza della Regione;
- ~~anche~~ un funzionario dell'Assemblea Regionale, designato dal Presidente della stessa, ~~che~~ ~~assiste~~ ~~alle~~ ~~sedute~~ ~~con~~ mansioni di segretario. *il Comitato*

Il Comitato, come sopra nominato, è presieduto dal Presidente dell'Assemblea Regionale. ~~Stipiana.~~

Art. 4

Per lo svolgimento del Convegno di studi giuridici sulle Regione il Comitato istituito ~~al~~ *con il* precedente art. 3 si avvale di un comitato scientifico ordinatore.

Tale Comitato è nominato dal Presidente della Regione fra docenti universitari e funzionari dell'Assemblea regionale e dell'Amministrazione regionale su designazione del Comitato istituito ~~al~~ *con il* precedente art. 3. *trale*

Art. 5

Una Commissione di studiosi^e e docenti universitari ~~e presidenti di istituti di Storia Patria~~ provvede alla scelta delle opere indicate alla lettera b) dell'art. 2 ed alla direzione scientifica delle relative pubblicazioni.

Commissioni di studiosi^e delle materie^{le Finanze e le Scienze} provvedono alla pubblicazione degli atti ed alla elaborazione delle opere indicate alla lettera d) dell'art. 2.

Le Commissioni previste al primo ed al secondo comma del presente articolo sono assistite da funzionari dell'Assemblea Regionale e dell'Amministrazione regionale con mansioni di segretario.

La Commissione giudicatrice del concorso previsto alla lettera c) dell'art. 2 è presieduta da un docente universitario, titolare di cattedra di storia, e composta di altri quattro membri scelti tra docenti universitari e studiosi di storia. Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite ad un funzionario dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a Capo divisione.

Le Commissioni previste nel presente articolo sono nominate dal Presidente della Regione su designazione del Comitato istituito con il precedente art. 3.

In connessione con la organizzazione e l'effettuazione delle manifestazioni previste nel programma, il Presidente della Regione, a seguito di proposta del Comitato ~~previsto~~ ^{con il} precedente art. 3, può affidare con suo decreto incarichi speciali ad estranei all'Amministrazione regionale.

I predetti incarichi sono conferiti a tempo ~~indeterminato~~, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione alla importanza del lavoro affidato.

Art. 6

I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente legge sono adottati dal Presidente della Regione, a seguito delle proposte formulate dal Comitato istituito ~~con il~~ ^{con il} precedente art. 3.

Le iniziative editoriali sono realizzate a mezzo di imprese di idonea capacità.

Art. 7

Alla spese necessarie all'attuazione del programma di manifestazioni ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede, nei limiti della somma di lire settantamila milioni, con la disponibilità esistente nel cap. 15 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione per l'esercizio 1966.

Art. 8

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sostituiscono quelle della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 luglio 1966 sotto il titolo "Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ^Ventesimo Anniversario dell'Autonomia siciliana".

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale

della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno ~~stesso~~ stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque ^{di} di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Antonio
Cortese Luigi

Francesco Cataldo

Giuseppe Salvatore

Michele D'Amico
Michele D'Amico

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

D. V.

Direzione Studi Legislativi
e Biblioteca

N. di prot.

Risposta a nota

OGGETTO: Disegno di legge: "Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'Autonomia siciliana" (n. 606)

Alligati N.

ON. PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA

SEDE

e, per conoscenza:

ON. PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO

Facendo seguito alla nota n. 1641 del 6 ottobre 1966, di pari oggetto, comunico che, in ordine al medesimo disegno di legge, l'Assemblea, nella seduta del 7 ottobre 1966, ha deliberato l'adozione della procedura d'urgenza con relazione orale.

**D'ordine del
PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE**

MINUTA
Prot. n. 1670 Class. 131-1
Spedito il 19 OTT 1966
L'ARCH. CAPO

Si prega citare nella risposta il numero di protocollo cui si riferisce.

Lillo
22-10-65 aut

V LEGISLATURA

DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — ANNO 1966

(N. 606/A)

(Urgenza e relazione orale)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dagli onorevoli: **Bonfiglio, Cortese, Faranda, Grammatico,
Lentini, Mazza, Russo Michele**

IL 6 OTTOBRE 1966

Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'Autonomia Siciliana.

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

nella seduta del 20 luglio 1966 l'Assemblea regionale siciliana ha approvato la legge recante il titolo « Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'Autonomia siciliana ».

Il provvedimento nell'affidare l'attuazione del programma delle celebrazioni ad un Comitato parlamentare di organizzazione conferiva al Comitato stesso particolari attribuzioni e poteri amministrativi che sono

apparsi al Commissario dello Stato — pur apprezzando le ragioni e le esigenze della tempestiva organizzazione che li aveva suggerito — in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione e dell'ordinamento della Repubblica.

Con il presente disegno di legge si vuole ovviare ai motivi di censura e pertanto le disposizioni in esso contenute, se approvate dall'Assemblea, andranno a sostituire quelle della legge approvate nella seduta del 20 luglio 1966.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE LEGISLATIVA

« FINANZA E PATRIMONIO »

COMPOSTA DAI DEPUTATI

Occhipinti Vincenzo, Presidente e relatore; **Nicastro Guglielmo**, Vice Presidente; **Celi Giuseppe**; **Falci Michele**; **Franchina Gaetano**; **Fusco Domenico**; **Giacalone Vito**. **La Loggia Giuseppe**; **Lentini Filippo**.

(In conformità alla deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 7 ottobre 1966 la Commissione riferirà oralmente).

DISEGNO DI LEGGE
DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

— : : —

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un programma di manifestazioni dirette a celebrare, in Sicilia e fuori del territorio della Regione, il Ventesimo anniversario dell'Autonomia siciliana.

Art. 2.

Nel programma delle manifestazioni previste dall'art. 1 della presente legge, saranno, in particolare, compresi:

- a) l'organizzazione di un convegno di studi giuridici sulle Regioni;
- b) la pubblicazione di opere relative ad un secolo di cultura siciliana, anche mediante ristampa o riproduzione di testi esistenti;
- c) un concorso per un premio da conferire ad una monografia sul primo Ventesimo dell'Autonomia siciliana;
- d) la pubblicazione degli atti della Consulta regionale; di un'opera sulle leggi di struttura e sugli istituti giuridici nuovi introdotti nella legislazione regionale; di un'opera sui problemi connessi alla attuazione dell'Autonomia, nel quadro dell'ordinamento dello Stato;
- e) la pubblicazione degli atti del Congresso sulla storia dei Parlamenti europei, tenuto ad iniziativa dell'Università degli Studi di Palermo.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

— : : —

Art. 1.

IDENTICO

Art. 2.

IDENTICO

Art. 3.

All'elaborazione del programma delle manifestazioni previste dalla presente legge provvede un Comitato, nominato dal Presidente della Regione, e composto:

a) di un Assessore regionale, in rappresentanza della Giunta regionale;

b) di un deputato, in rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale designato dal Presidente dell'Assemblea stessa;

c) dei Segretari generali dell'Assemblea regionale e della Presidenza della Regione.

Un funzionario dell'Assemblea regionale, designato dal Presidente della stessa, assiste il Comitato con mansioni di segretario.

Il Comitato, come sopra nominato, è presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale.

Art. 4.

Per lo svolgimento del Convegno di studi giuridici sulle Regioni il Comitato istituito con il precedente art. 3 si avvale di un Comitato scientifico ordinatore.

Tale Comitato è nominato dal Presidente della Regione fra docenti Universitari e funzionari dell'Assemblea regionale e dell'Amministrazione regionale su designazione del Comitato istituito con il precedente art. 3.

Art. 5.

Una Commissione di studiosi e docenti universitari provvede alla scelta delle opere indicate alla lettera b) dell'art. 2 ed alla direzione scientifica delle relative pubblicazioni.

Commissioni di studiosi e di esperti delle materie provvedono alla pubblicazione degli atti ed alla elaborazione delle opere indicate alla lettera d) dell'art. 2.

Le Commissioni previste nel primo e nel secondo comma del presente articolo sono assistite da funzionari dell'Assemblea regionale e della Amministrazione regionale con mansioni di segretario.

La Commissione giudicatrice del concorso previsto alla lettera c) dell'art. 2 è presieduta da un docente universitario, titolare di cattedra di storia, e composta di altri

Art. 3.

IDENTICO

Art. 4.

IDENTICO

Art. 5.

IDENTICO

quattro membri scelti tra docenti universitari e studiosi di storia. Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite ad un funzionario dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a Capo divisione.

Le Commissioni previste nel presente articolo sono nominate dal Presidente della Regione su designazione del Comitato istituito con il precedente art. 3.

In connessione con la organizzazione e l'effettuazione delle manifestazioni previste nel programma, il Presidente della Regione, a seguito di proposta del Comitato istituito con il precedente art. 3, può affidare, con suo decreto, incarichi speciali ad estranei alla Amministrazione regionale.

I predetti incarichi sono conferiti a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di una volta. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione alla importanza del lavoro affidato.

Art. 6.

I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente legge sono adottati dal Presidente della Regione a seguito delle proposte formulate dal Comitato istituito con il precedente art. 3.

Le iniziative editoriali sono realizzate a mezzo di imprese di idonea capacità.

Art. 7.

Alle spese necessarie alla attuazione del programma di manifestazioni ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede, nei limiti della somma di lire settantamiliioni, con la disponibilità esistente nel Capitolo 15 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione per l'esercizio 1966.

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sostituiscono quelle della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 luglio 1966 sotto il titolo « Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del Ventesimo Anniversario dell'Autonomia Siciliana ».

Art. 3.
L'Assemblea Regionale Siciliana, a seguito della approvazione del programma delle manifestazioni previste dalla presente legge, provvede ad istituire un Comitato nominato dal Presidente della Regione e composto da quattro membri scelti tra docenti universitari e studiosi di storia.

Le Commissioni previste nel presente articolo sono nominate dal Presidente della Regione su designazione del Comitato istituito con il precedente art. 3.
In connessione con la organizzazione e l'effettuazione delle manifestazioni previste nel programma, il Presidente della Regione, a seguito di proposta del Comitato istituito con il precedente art. 3, può affidare, con suo decreto, incarichi speciali ad estranei alla Amministrazione regionale.
I predetti incarichi sono conferiti a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di una volta. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione alla importanza del lavoro affidato.

IDENTICO

Art. 6.
I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente legge sono adottati dal Presidente della Regione a seguito delle proposte formulate dal Comitato istituito con il precedente art. 3.
Le iniziative editoriali sono realizzate a mezzo di imprese di idonea capacità.

IDENTICO

Art. 7.
Alle spese necessarie alla attuazione del programma di manifestazioni ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede, nei limiti della somma di lire settantamiliioni, con la disponibilità esistente nel Capitolo 15 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione per l'esercizio 1966.

IDENTICO

Art. 8.
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sostituiscono quelle della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 luglio 1966 sotto il titolo « Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del Ventesimo Anniversario dell'Autonomia Siciliana ».

IDENTICO

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 9.

li IDENTICO

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 606/A

Emendamento ⁽¹⁾ aggiuntivo all'art. 5

TESTO DELL'EMENDAMENTO

aggiungere, al quarto comma dell'art 5, dopo le parole "ad un funzionario dell'Amministrazione regionale" le altre : " e dell'Assemblea regionale".

..... approvato nella seduta N. del

M. L. ...

Firme:

Perrid
M. L. ...
Man
...

(1) Aggiuntivo - Modificativo - Sostitutivo - Soppresivo (art. 102 Reg.).
(2) Se presentato durante il corso della seduta nella quale si discute il disegno o proposta di legge l'emendamento deve essere sottoscritto da almeno cinque deputati (art. 102 Reg.).

DIREZIONE STUDI LEGISLATIVI



RACCOMANDATA A MANO
URGENTISSIMO

N. di prot.

Risposta a nota

OGGETTO: Trasmissione di legge approvata dall'Assemblea nella seduta del 21 ottobre 1966 (antimeridiana)

Alligati N.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
- Ufficio legislativo -

S E D E

Per l'ulteriore corso, si trasmette, in duplice copia, il testo della seguente legge approvata dall'Assemblea nella seduta del 21 ottobre 1966, ~~XXXXXXXXXX~~ antimeridiana:

"PROVVEDIMENTI PER LA CELEBRAZIONE IN SICILIA DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELL'AUTONOMIA SICILIANA" (d.l.n.606)

IL PRESIDENTE

M. NUTA

Prot. n. 1683
Spedito il 21 OTT 1966
L'ARCH. CAPO

B1-9

Si prega citare nella risposta il numero di protocollo cui si riferisce.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(D.L.n. 606/A)

Legge approvata nella seduta del 21 Ottobre 1966 (Aut. meridiana)

PROVEDIMENTI PER LA CELEBRAZIONE IN SICILIA DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELL'AUTONOMIA SICILIANA".

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un programma di manifestazioni dirette a celebrare, in Sicilia e fuori del territorio della Regione, il Ventesimo anniversario dell'Autonomia siciliana.

Art. 2

Nel programma delle manifestazioni previste dall'art. 1 della presente legge, saranno, in particolare, compresi:

- a) l'organizzazione di un convegno di studi giuridici sulle Regioni;
- b) la pubblicazione di opere relative ad un secolo di cultura siciliana, anche mediante ristampa o riproduzione di testi esistenti;
- c) un concorso per un premio da conferire ad una monografia sul primo Ventennio dell'Autonomia siciliana;
- d) la pubblicazione degli atti della Consulta regionale; di una opera sulle leggi di struttura e sugli istituti giuridici nuovi introdotti nella legislazione regionale; di un'opera sui problemi connessi alla attuazione dell'Autonomia, nel quadro dell'ordinamento dello Stato;
- e) la pubblicazione degli atti del Congresso sulla storia dei Parlamenti europei, tenuto ad iniziativa dell'Università degli Studi di Palermo.

Art. 3

All'elaborazione del programma delle manifestazioni previste dalla presente legge provvede un Comitato, nominato dal Presidente della Regione, e composto:

- a) di un Assessore regionale, in rappresentanza della Giunta regionale;
- b) di un deputato, in rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare dell'Assemblea regionale designate dal Presidente dell'Assemblea stessa;
- c) dei Segretari generali dell'Assemblea regionale e della Presidenza della Regione.

Un funzionario dell'Assemblea regionale, designato dal Presidente della stessa, assiste il Comitato con mansioni di segretario.

Il Comitato, come sopra nominato, è presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale.

Art. 4

Per lo svolgimento del Convegno di studi giuridici sulle Regioni il Comitato istituito con il precedente art. 3 si avvale di un Comitato scientifico ordinatore.

Tale Comitato è nominato dal Presidente della Regione fra docenti Universitari e funzionari dell'Assemblea regionale e dell'Amministrazione regionale su designazione del Comitato istituito con il precedente art. 3.

Art. 5

Una Commissione di studiosi e docenti universitari provvede alla scelta delle opere indicate alla lettera b) dell'art. 2 ed alla direzione scientifica delle relative pubblicazioni.

Commissioni di studiosi e di esperti delle materie provvedono alla pubblicazione degli atti ed alla elaborazione delle opere indicate alla lettera d) dell'art. 2.

Le Commissioni previste nel primo e nel secondo comma del presente articolo sono assistite da funzionari dell'Assemblea regionale e della Amministrazione regionale con mansioni di segretario.

La Commissione giudicatrice del concorso previste alla lettera c) dell'art. 2 è presieduta da un docente universitario, titolare di cattedra di storia, e composta di altri quattro membri scelti tra docenti universitari e studiosi di storia. Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite ad un funzionario dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a Capo divisione.

Le Commissioni previste nel presente articolo sono nominate dal Presidente della Regione su designazione del Comitato istituito con il precedente art. 3.

In connessione con la organizzazione e l'effettuazione delle manifestazioni previste nel programma, il Presidente della Regione, a seguito di proposta del Comitato istituito con il precedente art. 3, può affidare, con suo decreto, incarichi speciali ad estranei alla Amministrazione regionale.

I predetti incarichi sono conferiti a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di una volta. Con lo stesso o con successivo decreto è determinata il compenso globale da corrispondere in relazione alla importanza del lavoro affidato.

Art. 6

I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione della presente legge sono adottati dal Presidente della Regione a seguito delle proposte formulate dal Comitato istituito con il precedente art. 3.

./.

- 3 (legge: "Provvedimenti per la celebrazione
in Sicilia del Ventesimo anniversario
dell'Autonomia siciliana".)

Le iniziative editoriali sono realizzate a mezzo di imprese di idonea capacità.

Art. 7

Alle spese necessarie alla attuazione del programma di manifestazioni ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede, nei limiti della somma di lire settantamilioni, con la disponibilità esistente nel Capitolo 15 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione per l'esercizio 1966.

Art. 8

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sostituiscono quelle della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 luglio 1966 sotto il titolo "Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del Ventesimo Anniversario dell'Autonomia Siciliana".

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

IL SEGRETARIO

G. Nicastro

IL PRESIDENTE

[Signature]

EDIZIONI DELLA REGIONE SICILIANA A CURA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. FRANCESCO SCADUTO
Stato e Chiesa nelle due Sicilie
introduzione di Arturo Carlo Jemolo (1969)
2. SERAFINO AMABILE GUASTELLA
Le parità e le storie morali dei nostri villani
introduzione di Italo Calvino (1969)
3. FRANCESCO PATERNÒ CASTELLO
Saggio storico politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830
introduzione di S. Massimo Ganci (1969)
4. MICHELE PALMIERI DI MICCICHÉ
Pensées et souvernirs historiques et contemporains
introduzione di Dominique Fernandez (1969)
5. PAOLO BALSAMO
Memorie segrete sulla istoria moderna del Regno di Sicilia
introduzione di Francesco Renda (1969)
6. EMERICO AMARI
Critica di una scienza delle legislazioni comparate
introduzione di Vittorio Frosini (1969)
7. DOMENICO SCINÀ
Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo
introduzione di Virgilio Titone (1969)
8. ISIDORO LA LUMIA
Storie siciliane
introduzione di Francesco Giunta (1969)
9. GIOVANNI ACETO
Il giornale patriottico
introduzione di Giuseppe Berti (1969)
10. ANTONIO SALINAS
Scritti scelti
introduzione di Vincenzo Tusa (1976-1977)
11. GIOVANNI EVANGELISTA DI BLASI
Storia cronologica dei vicerè, luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
introduzione di Illuminato Peri (1974-1975)
12. MICHELE PALMIERI DI MICCICHÈ
Mœurs de la cour et des peuples des Deux Siciles
introduzione di Massimo Colesanti (1971)

13. NICCOLÒ PALMERI
Saggio storico e politico sulla costituzione del Regno di Sicilia
introduzione di Enzo Sciacca (1972)

14. ROSARIO GREGORIO
Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti
introduzione di Armando Saitta (1972)

15. SAVERIO SCROFANI
Memorie inedite
introduzione di Giuseppe Giarrizzo (1970)

16. GIOVANNI ACETO
Della Sicilia e dei suoi rapporti con l'Inghilterra nell'epoca della Costituzione del 1812
introduzione di Franco Valsecchi (1970)

17. GIUSEPPE LA FARINA
Scritti politici
introduzione di Denis Mack Smith (1972)

18. EMANUELE NAVARRO DELLA MIRAGLIA
Macchiette parigine
introduzione e note di Carlo Cordié (1974)

19. SERAFINO AMABILE GUASTELLA
L'antico Carnevale della Contea di Modica
introduzione di Natale Tedesco (1973)

20. CORRADO AVOLIO
Canti popolari di Noto
introduzione di Antonino Buttitta (1974)

21. CORRADO AVOLIO
Introduzione allo studio del dialetto siciliano
introduzione di Tullio De Mauro (1975)

22. ARISTIDE BATTAGLIA
L'evoluzione sociale in rapporto alla proprietà fondiaria in Sicilia
introduzione di Wilhelm Mühlmann (1974)

23. GIOVANNI GAMBINI
Memorie inedite
introduzione di Tommaso Castiglione (1973)

24. *L'opera grafica di Francesco Cichè*
introduzione di Bruno Caruso (1976)

25. FRANCESCO PAOLO PEREZ
La centralizzazione e la libertà
introduzione di Franco Restivo (1976)